

===== VERBALE DI DEPOSITO DELLO STATUTO DELLA =====

===== "SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO" =====

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis. 1

===== della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 642/1972 =====

===== Repubblica Italiana =====

L'anno duemiladieci, il giorno otto del mese di luglio =====

===== 8/7/2010 =====

In Asti, nel mio studio in via De Gasperi n. 2. =====

Alle ore dodici e minuti quindici. =====

Avanti a me dott. Giorgio Gili, notaio in Asti, iscritto al

Collegio Notarile di Asti, è personalmente comparso il signor:

COPPO MARCELLO, nato a Asti il 27 novembre 1978, domiciliato

presso la sede legale, il quale dichiara di intervenire al

presente atto nella qualità di socio della: =====

"SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO" con sede a A-

sti, frazione Portacomaro Stazione, strada Statale n. 85, co-

dice fiscale e partita I.V.A.: 00209930056. =====

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità perso-

nale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente

atto, con il quale mi dichiara di essere stato autorizzato a

depositare in atto pubblico lo statuto della "SOCIETA' OPERA-

IA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO" approvato dalla assemblea

straordinaria dei soci in data 8 aprile 2010, il cui verbale

in copia autentica si allega al presente atto sotto la lette-



GILI GIORGIO

NOTAIO

14100 ASTI, Via De Gasperi n. 2

Tel. 0141.557007 / 0141.351749

Fax 0141.322336

e-mail: ggili@notariato.it

Registrato ad Asti

Il 30/7/2010
al N. 4957 s. 1.
con Euro 213,00

ra A), omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal
comparente stesso. =====

All'uopo il comparente mi consegna il predetto statuto che
consta di 37 (trentasette) articoli stampati su numero sette
pagine intere e parte della ottava e che, debitamente firma-
to ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la
lettera B), omissane la lettura per espressa dispensa avutane
dal comparente. =====

Il comparente espressamente mi autorizza a rilasciarne copia
autentica a chiunque ne faccia richiesta. =====

Il presente verbale viene sottoscritto e chiuso alle ore do-
dici e minuti venticinque. =====

Il comparente, previamente informato ai sensi dell'articolo
13 del Dlgs. 196/2003, presta il proprio consenso al tratta-
mento dei dati personali, nonchè alla loro conservazione an-
che con strumenti informatici nei miei archivi. =====

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in
parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia per-
sonale direzione e da me su un foglio per una pagina intera e
parte della seconda e dello stesso ho dato lettura al compa-
rente, il quale, su mia richiesta, lo dichiara interamente
conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive alle
ore dodici e minuti trentacinque. =====

Marcello Coppo - Giorgio Gili =====

S.O.A. SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA
di Mutuo Soccorso

Fraz. Portacomaro Stazione 85
14100 ASTI
P.IVA 00209930056

ALLEGATO A) ALL'ATTO
N. 15002 DI RACCOLTA

Portacomaro Stazione, 8/04/2010

Assemblea Straordinaria soci

In data odierna presso la sede della Società Operaia Agricola si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

Conferimento della delega al consigliere Marcello Coppo per l'aggiornamento dello statuto sociale.

Il presidente, verificata la presenza di almeno due terzi degli associati, dichiara aperta la discussione sull'ordine del giorno.

Il presidente comunica all'assemblea l'esigenza di aggiornare lo statuto sociale con la normativa vigente, al fine di poter accedere ai finanziamenti necessari per la ristrutturazione della sede. La necessità dell'aggiornamento dello statuto sociale, oltre ad essere necessario, è stato ribadito più volte nel corso degli anni dai vari direttivi succedutisi.

Al fine di addivenire a tale importante risultato è necessario recarsi da notaio abilitato in numero pari ad almeno due terzi dell'assemblea oppure per il tramite di persona appositamente delegata dall'assemblea costituita in numero comunque pari ai due terzi. Vista la difficoltà di convocare un'assemblea in orario di ufficio presso lo studio del notaio, si è deciso all'unanimità di delegare il socio Marcello Coppo al fine di presentarsi dal notaio dott. Giorgio Gili per aggiornare lo statuto sociale così come approvato dal direttivo in bozza che si allega al presente verbale.

Esaurita la discussione sui punti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la riunione.

RAMPONE MARCO	Rampone Marco
BASSI PAOLO	Bassi Paolo
COPPO MARCELLO	Coppo Marcello
ARRI TIZIANA	Arri Tiziana
GRAZIANO ALDO CARLO	Graziano Aldo Carlo
VALNEGRI FRANCA	Valnegri Franca
FRAQUELLI MARIA	Fraquelli Maria
PELLIA DIEGO	Pellia Diego
RUBIU TONI	Rubiu Toni
ATZORI ANTONIO	Atzori Antonio
MURARO GINO	Muraro Gino
NEGRO GIANCARLO	Negro Giancarlo
PIEFENDI ERVE	Piefendi Erve
HOYOS ALESSANDRO	Hoyos Alessandro
TOSI FRANCESCA	Tosi Francesca

PADOVANI MARCO	PADOVANI MARCO
SEPELLO PIERO	SEPELLO PIERO
GIOSI SAMI	GIOSI SAMI
BASSI STEFANO	BASSI STEFANO BL
BASSI VALENTINA	BASSI VALENTINA BL
ROCCO PAOLO	ROCCO PAOLO
NEGRO LORENZO	NEGRO LORENZO
NEGRO DAVIDE	NEGRO DAVIDE
MIROGLIO IVANA	MIROGLIO IVANA
FAGGIO CLARETTA	FAGGIO CLARETTA
TORNATO ROBERTO	TORNATO ROBERTO
GAMBA EZIO	GAMBA EZIO
GRAZIANO ANGELO	GRAZIANO ANGELO
LORENZON SERGIO	LORENZON SERGIO
FAVA GIUSEPPE	FAVA GIUSEPPE
TOMASIN GINO	TOMASIN GINO
MARCUCCI SIMONE	MARCUCCI SIMONE
ROCCO BEATRICE	ROCCO BEATRICE
CANTINO SERGIO	CANTINO SERGIO
COSSETTA VALENTINO	COSSETTA VALENTINO
PUSSO MASSIMO	PUSSO MASSIMO
BELLETTI GIOVANNI	BELLETTI GIOVANNI
ARRI GIUSEPPE	ARRI GIUSEPPE
ALBA GIANNI	ALBA GIANNI
GELTA WALTER	GELTA WALTER
CURTO PAOLO	CURTO PAOLO
GALLO ATTILIO	GALLO ATTILIO
AMERIO ROBERTO	AMERIO ROBERTO
DIRENDO GASTANO	DIRENDO GASTANO
SQUILLARI PAOLA	SQUILLARI PAOLA
PREGNO GRISelda	PREGNO GRISelda
FERDINANDO MORRIS	FERDINANDO MORRIS
ARMI RENZO	ARMI RENZO
BORGNA CARLO	BORGNA CARLO
TREVISI PIERINO	TREVISI PIERINO

Il Presidente BASSI PAOLO
Bassi Paolo

Il Segretario RAMPONE MARCO
Rampone Marco

COPIA DI DOCUMENTO

Io sottoscritto dott. Giorgio Gili, notaio in Asti, iscritto al Collegio Notarile di Asti, attesto e certifico che la presente copia fotostatica formata da due fogli è conforme all'originale documento a me esibito e da me restituito previa collazione all'istante.

Asti, 9 gennaio 2004.



STATUTO della SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO di Portacomaro Stazione

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI.

ART. 1 - E' costituita una società di mutuo soccorso, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, denominata: "SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO " di Portacomaro Stazione.

ART. 2 - La Società ha sede legale in Portacomaro Stazione, Strada Statale 85, Asti.
La Società, con delibera assunta dagli organi competenti ai sensi di legge, potrà istituire sedi secondarie e succursali in tutto il territorio del Comune di Asti e dei Comuni limitrofi.
La società ha durata perpetua.

ART. 3 - La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro, afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818.

La società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità.

In particolare essa potrà:

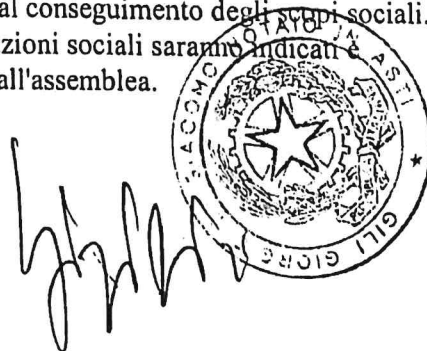
- a) svolgere attività di previdenza integrativa e di assistenza in caso di malattia o morte dei propri soci a favore dei famigliari a proprio carico, stipulando, se del caso, convenzioni con altre società di mutuo soccorso o con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private;
- b) sviluppare attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati;
- c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio.

Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente statuto.

In particolare potrà:

- a) stabilire rapporti con organismi mutualistici simili a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
 - b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;
 - c) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali.
- I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'assemblea.

Marcello Copp



ART. 4. Per evitare gli urti delle opinioni politiche dei soci che recherebbero danno al buon andamento della Società, non potrà mai la Società stessa assumere carattere partitico, o deliberare su questioni estranee allo scopo sociale.

ART. 5. Nei locali della Società, i soci potranno accedere durante i giorni di apertura e le notti esclusivamente per feste autorizzate dall'amministrazione e per giochi permessi, leggere giornali e consumare bibite. Ma sarà sempre vietato giocare a giochi proibiti ed a scommettere soldi.

TITOLO II I SOCI

CAPO I

SOCI, RESPONSABILITÀ, REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE.

ART. 6 - Chi desidera diventare socio **ordinario** deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione e dovrà essere presentato da una persona che sia già stata in regola con il tesseramento dell'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda.

La delibera di ammissione diventa operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che il richiedente abbia effettuato il versamento della quota sociale e rilasciato i propri dati sull'apposito modulo d'ingresso.

ART. 7- La quota annuale è stabilita di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione. La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 8. - Per essere socio non ci sono vincoli di età, sesso o religione. I minori di anni 18, per diventare soci, dovranno avere il consenso di chi ne ha la patria potestà, il quale si assumerà anche la responsabilità di controllare il comportamento del suddetto e si prenderà carico del pagamento della quota annuale,

ART. 9 - Si potranno eleggere dei soci onorari, purché si siano resi benemeriti per la Società, o per altre virtù.

I soci onorari saranno eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente e convalidati dalla prima Assemblea ordinaria.



ART.10.- La bandiera della Società accompagnerà la salma dei soci defunti dietro semplice richiesta di un familiare o di un altro socio, ma dovrà sempre avere una scorta d'onore composta da almeno un membro del Consiglio d'Amministrazione e da altri due soci.

Dietro autorizzazione del Consiglio la bandiera con una rappresentanza dei soci potrà intervenire a feste sociali date da altre Società operaie di mutuo soccorso.

CAPO II

MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

E CAUSE SOTTOSTANTI

ART. 11 - RECESSO - Il socio può recedere dalla società con preavviso di mesi tre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12- L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- d) che, ai sensi dell'art. 2043 C.C., cagioni alla società con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

ART. 13 - I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto ad alcun rimborso della quota versata e di quanto versato alla Società.

ART. 14 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I versamenti dei soci sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della società né in caso di morte, recesso o esclusione dalla società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla società.

Marcello Cappa



TITOLO III

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 15 - Il patrimonio della società è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria.

Del fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi dell'ente e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;
- c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di primordine;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, i lasciti e le donazioni che la società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

ART. 16 - L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude al 31° dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce.

Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale.

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi. Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente statuto.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI, FUNZIONAMENTO E POTERI

ART. 17 - La società è rappresentata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e quattro consiglieri.

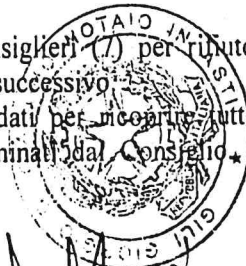
Nell'ultimo Consiglio d'Amministrazione antecedente alla data delle elezioni verrà deciso un numero minimo ed un numero massimo di consiglieri (da un minimo di 5 ad un massimo di 9, comunque sempre dispari)

Nel caso in cui non si raggiungesse il numero legale dei consiglieri (7) per rifiuto dell'incarico, verrà automaticamente eletto tale il candidato successivo.

Nel caso in cui non ci fosse un numero sufficiente di candidati per ricoprire tutte le cariche del Consiglio d'Amministrazione, questi verranno nominati dal Consiglio.

Marcello Copp

[Signature]



ART. 18. - L'elenco dei candidati alla nomina di consigliere sara' affisso un mese prima delle elezioni all'interno dei locali sociali, le quali si terranno nella seconda meta' di novembre fra i soci effettivi.
Tutti i soci, e quindi come tali gia' in regola con i pagamenti annuali, potranno segnare il proprio nominativo tra l'elenco dei candidati.
Ogni socio in regola con i pagamenti dell'anno in corso potra' esprimere due preferenze scegliendo a sua discrezione due tra i candidati segnati sull'elenco.
Tale elezione avvera' sempre il sabato sera indicato dal Consiglio d'Amministrazione e tutta la domenica successiva o qualsiasi altro giorno purché sia stato deciso dal Consiglio.
I soci candidati eletti a consiglieri provvederanno alla nomina delle cariche sociali del nuovo Consiglio d'Amministrazione, di cui all'art. 17.
Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni.
Il consigliere che per tre volte consecutive risultasse assente alla seduta sara' giudicato dal Consiglio d'Amministrazione il quale, tramite una votazione segreta, esprimerà la propria volonta', e quindi a maggioranza assoluta tra i presenti in quella stessa seduta votera' l'eventuale riconferma o l'allontanamento dal Consiglio stesso, con relativa sostituzione.

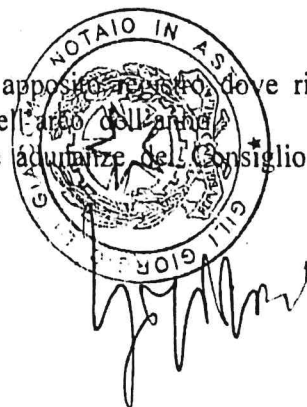
ART. 19. - Il Presidente rappresenta la Societa' in tutti gli atti della vita civile, fissa le riunioni della Societa' e del Consiglio d'Amministrazione, presiede le adunanze, e da' i provvedimenti d'urgenza, riferendone subito per la ratifica al Consiglio d'Amministrazione. In mancanza del Presidente fungera' il Vice-Presidente.

ART. 20. - Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di regolare e/o intraprendere tutte le iniziative e tutte le attività sociali.
Le attività di cui sopra e le relative spese saranno votate dal Consiglio d'Amministrazione. Tutte le spese dovranno essere fatte dietro regolare delibera, e rilascio dei mandati firmati da due membri del Consiglio d'Amministrazione e dal Segretario.

ART. 21 - Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario, avranno la possibilita' di accedere, anche in maniera disgiunta, al conto corrente per le spese di ordinaria amministrazione, le quali non dovranno mai essere superiori a quella stabilita di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione.
Per prelievi superiori sara' sempre necessaria la firma congiunta di almeno due delle tre cariche sopra elencate.
Essi saranno responsabili della destinazione dei fondi, e non potranno mai usarli per scopi diversi da quelli votati in Consiglio d'Amministrazione.

ART. 22. - Il Segretario esigera' le quote, tenendo un apposito registro, dove riporterà tutte le entrate e tutte le uscite avute dalla Societa' nell'arco dell'anno.
Il Segretario inoltre redigera' tutti i verbali durante le adunanze del Consiglio

Manillo Cgo



d'Amministrazione e dell'assemblea generale dei soci, terra' l'elenco dei suddetti, curera' la contabilita' e si occupera' della corrispondenza.

ART. 23 - L'Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed

eventualmente il bilancio preventivo, la relazione del Consiglio e dei Sindaci, ove nominati, ed

approva il regolamento interno previsto dallo Statuto;

ART. 24 - L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.

ART. 25 - L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi ed eventualmente entro sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio qualora particolari esigenze lo richiedano.

ART. 26 - L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori ai soci **ordinari** che ne facciano richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 27 - In prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. In caso di scioglimento e liquidazione della società, nell'assemblea straordinaria occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti.

Ogni socio ha un solo voto.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci **ordinari** che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

ART. 28 - Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che non rivesta cariche sociali, non amministratore, o sindaco o dipendente della società, avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate dal verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 29 - L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

TITOLO V

ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ART. 30. - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si terranno ogni qual volta il Presidente lo giudicherà opportuno, o dieci soci la richiedano.

ART. 31 - Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione saranno valide dopo mezz'ora dall'apertura, purché sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente dovrà convocare i Consiglieri con almeno una settimana di preavviso, ed appendere in maniera visibile l'ordine del giorno all'interno dei locali sociali almeno sette giorni prima.

Tutte le votazioni all'interno del Consiglio d'Amministrazione avverranno in modo palese, ad esclusione di quanto riportato all'art. 18.

TITOLO VI

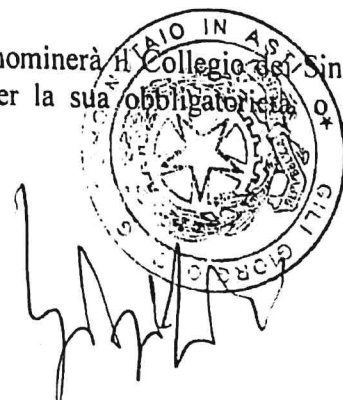
COOPERATIVA

ART. 32 - Appena i fondi sociali lo permetteranno, il Consiglio d'Amministrazione della Società, potrà costituire una cooperativa al consumo, fissando anche delle azioni e deliberando un apposito regolamento, da votarsi nei termini di legge.

TITOLO VII

IL COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 33 - Il Consiglio d'Amministrazione della Società nominerà il Collegio dei Sindaci, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà o qualora l'assemblea lo ritenesse opportuno.



TITOLO VIII

GRATUITA' DELLE CARICHE

ART. 34 - Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della società.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento della società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione, deve essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso.

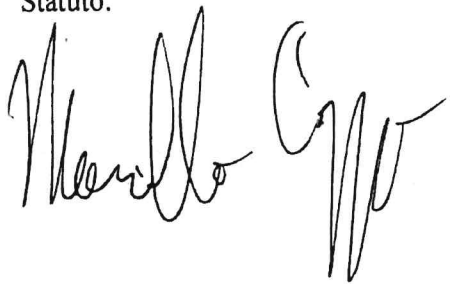
DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 36- Per quanto non è previsto nel presente Statuto si osservano le prescrizioni delle leggi in vigore.

Art. 37. - Il presente statuto non potrà essere modificato che dall'Assemblea Straordinaria con la votazione di due terzi di soci favorevoli.

Tutti i soci dovranno inoltre firmare il presente Statuto per essere ammessi nella Società e con la loro firma riconoscono l'efficacia giuridica a tutti i patti in esso contenuti, e danno mandato al presidente ed al Consiglio di Amministrazione di rappresentarli in conformità del presente Statuto.



È copia conforme all'originale in più fogli muniti della
prescritta firma; la presente consta di sotto fogli,
e si rilascia per giudizi consentiti.

ASTI 31 AGO. 2010

[Handwritten signature]

